

La legge 207 del 30.12.2024, conosciuta come **“Legge Finanziaria (o di Bilancio) 2025”**, ha introdotto numerose novità in **materia lavoro e previdenza**; tra cui, in particolare, quanto segue.

## **CONTRATTI A TERMINE**

Proroga del **regime in deroga previsto per l'applicazione delle causali del contratto a termine** che, di fatto, sarà applicabile fino al 31.12.2025. Pertanto, in mancanza di definizione da parte della contrattazione collettiva delle causali che giustificano l'apposizione di un termine superiore a 12 mesi, le parti del contratto possono continuare ad individuare le ipotesi di necessità tecniche ed organizzative che giustificano il maggior termine.

## **DECONTRIBUZIONE SUD**

introdotto uno **sgravio** (sostitutivo di quello previsto dalla legge n. 178/2020) a favore delle imprese che, per gli anni 2025-2029, **occupano lavoratori nel meridione, variabile a seconda dell'anno di riferimento e delle caratteristiche del lavoratore assunto**.

L'agevolazione consiste in un **esonero parziale dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro**.

L'esonero riguarda i datori di lavoro privati che occupano lavoratori a tempo indeterminato nelle **regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna**, con esclusione dei datori di lavoro del settore agricolo, i contratti di lavoro domestico e di apprendistato.

## **SETTORE TURISTICO, RICETTIVO E TERMALI**

Coloro che sono **titolari di un reddito di lavoro dipendente non superiore a 40.000 euro ed esercitano la propria attività nel settore turistico, alberghiero e termale, nei primi nove mesi del 2025, hanno diritto ad un'integrazione straordinaria pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario effettuate nei giorni festivi**.

Per beneficiare di questo trattamento, il lavoratore deve presentare una richiesta scritta al proprio datore di lavoro, fornendo prova del reddito di lavoro dipendente percepito nell'anno precedente.

Le somme corrisposte in virtù di questo trattamento integrativo dovranno essere riportate nella Certificazione Unica.

Il datore di lavoro, in qualità di sostituto d'imposta, potrà poi recuperare il credito d'imposta generato dal trattamento integrativo attraverso il sistema di compensazione.

### **ULTERIORE DETRAZIONE**

**Abolito l'Esonero IVS (di cui al DL 115/2022) sulla contribuzione INPS a carico del dipendente** (7% su imponibile fino € 1.923,00 o 6% fino a € 2.692,00 mensili) e introdotto un nuovo strumento che prevede il riconoscimento di una somma per i lavoratori dipendenti, che non concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini IRPEF, determinata da una percentuale applicata al reddito da lavoro dipendente, pari al:

- 7,1% per redditi fino a € 8.500,00;
- 5,3% per redditi tra € 8.501,00 e € 15.000,00;
- 4,8% per redditi tra € 15.001,00 e € 20.000,00.

Se il reddito è compreso tra € 20.000,00 e € 32.000,00, la detrazione di riferimento equivale a € 1.000,00 annui.

Se il reddito è compreso tra € 32.000,00 e € 40.000,00, si applica una detrazione decrescente e graduale che si azzera alla soglia di € 40.000,00.

Per i redditi superiori ad € 40.000,00 non spetta nulla.

L'ulteriore detrazione si applica **solo ai titolari di redditi di lavoro dipendente, con esclusione dei redditi di pensione e dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (collaboratori parasubordinati).**

Il datore di lavoro **riconoscerà l'ulteriore detrazione in via automatica**, senza che sia necessaria la preventiva richiesta del lavoratore e potrà compensare il credito maturato. Qualora in sede di conguaglio, la detrazione risulti non spettante, il datore di lavoro dovrà recuperare il relativo importo nella busta paga (se l'importo da restituire è superiore ad € 60,00 sarà recuperato in 10 rate di pari importo).

### **DETRAZIONI PER FAMILIARI A CARICO**

Introdotte alcune restrizioni alle detrazioni per familiari a carico, **a decorrere dal periodo di imposta 2025**. Più precisamente:

- la detrazione pari ad **€ 950,00 per figli a carico si applicherà esclusivamente con riferimento ai figli di età compresa tra i 21 anni ed i 30 anni**, salvo che nel caso di disabilità accertata.
- per i figli con età superiore a 30 anni non sarà prevista alcuna detrazione, salvo nel caso di disabilità accertata

Inoltre, la **detrazione pari ad € 750,00, precedentemente prevista per gli altri familiari a carico conviventi, potrà riferirsi solo agli ascendenti** (ad esempio genitori, nonni).

### **FRINGE BENEFIT**

Confermata per il triennio 2025-2027 la soglia di esenzione fiscale per i fringe benefit, come segue:

- € 1.000,00 per i lavoratori senza figli;
- € 2.000,00 per quelli con figli (con obbligo di presentare autocertificazione con il codice fiscale dei figli a carico).

Per i nuovi assunti a tempo indeterminato, con reddito fino a € 35.000,00 nell'anno precedente, che accettano di trasferire la residenza di oltre 100 KM, le somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento dei canoni di locazione e delle spese di manutenzione, non concorrono a formare il reddito ai fini fiscali entro il limite complessivo di € 5.000,00 annui, per i primi due anni dalla data di assunzione.

A titolo esemplificativo (ma non esaustivo) si riporta un elenco di beni e servizi da considerare al fine della verifica del raggiungimento del limite di esenzione di cui sopra:

- buoni spesa e buoni benzina;
- ricariche telefoniche;
- buoni acquisto Amazon, Zalando;
- regali e cestini natalizi;
- autovettura uso promiscuo;
- interessi su prestiti;
- polizza rischi extra professionali;
- fabbricati concessi in uso abitativo, senza obbligo di dimora;
- possibile conferma del pagamento o rimborso delle utenze domestiche del servizio idrico, dell'energia elettrica e del gas naturale;
- pagamento dell'affitto o degli intessi su mutuo ipotecario sulla prima casa.

Viceversa, e in continuità con gli anni precedenti, non saranno da considerare e pertanto non rientrano nel nuovo limite i seguenti beni e servizi:

- opere e servizi per finalità sociale;
- somme e servizi e prestazioni di educazione e istruzione;
- somme e servizi e prestazioni per l'assistenza a familiari anziani e/o non autosufficienti;
- trasporto pubblico;

- assicurazione contro il rischio di non autosufficienza;
- servizio mensa/buono pasto;
- assistenza sanitaria integrative;
- contributi versati alla previdenza complementare.

### **RIMBORSI SPESE**

I rimborsi ai dipendenti (da parte dei datori di lavoro) delle spese per **vitto, alloggio, viaggio e trasporto**, non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente **solo se tali spese sono state pagate con metodi tracciabili** (bonifici o carte di debito/credito/prepagate o assegni, ecc.).

In caso contrario, **il rimborso al dipendente in trasferta dovrà essere assoggettato a tassazione e contribuzione ordinaria**.

### **AUTO AZIENDALI CONCESSE IN USO PROMISCOU AI DIPENDENTI**

Per gli autoveicoli, i motocicli e i ciclomotori di nuova immatricolazione, concessi (in uso promiscuo) con contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2025, devono essere utilizzati dei nuovi parametri per calcolare la base imponibile del fringe benefit ed il calcolo non si basa più sulle emissioni di CO2, ma sul tipo di trazione. In dettaglio, sulla base della percorrenza media annua di 15.00,00 KM, l'imponibile sarà pari:

- al 10% dei valori della tabella ACI per veicoli elettrici;
- al 20% dei valori delle tabelle ACI per veicoli ibridi plug-in;
- al 50% dei valori delle tabelle ACI per gli altri veicoli.

Queste nuove regole favoriscono le auto elettriche e ibride, penalizzando quelle più inquinanti.

Per autoveicoli, motocicli e ciclomotori, concessi entro il 31 dicembre 2024 i parametri per il calcolo dell'imponibile del fringe benefit non subiscono variazioni.

### **PREMI DI PRODUTTIVITÀ**

Confermata, per il triennio 2025-2027, la riduzione al 5% dell'aliquota dell'imposta sostitutiva sulle somme erogate a titolo di premi di risultato per i lavoratori dipendenti del settore privato titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato e che abbiano percepito nell'anno di imposta precedente redditi da lavoro dipendente di

importo non superiore a € 80.000,00. Tale riduzione opera su un limite di reddito agevolato pari a € 3.000 lordi.

I parametri per beneficiarne sono 2:

1. il premio deve essere legato ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione e tali parametri devono essere esplicitati in un accordo firmato in sede sindacale e depositato all'ispettorato nazionale del lavoro.
2. Sono tassabili con aliquota agevolata solo i premi fino a un importo massimo di € 3.000. Non tutti i lavoratori però possono beneficiarne, ma solo coloro i quali nell'anno fiscale precedente abbiano percepito un reddito da lavoro dipendente non superiore a € 80.000.

## **CONGEDI PARENTALI**

Riconosciuta in via strutturale l'indennità del **congedo parentale** pari all'**80% della retribuzione per 3 mesi (in alternativa tra i genitori)**, fruiti entro il sesto anno di vita del bambino o di ingresso del minore. Nello specifico:

- **per le lavoratrici e i lavoratori dipendenti che hanno cessato il congedo di maternità o paternità a partire dal 1° gennaio 2024** viene prevista a regime, dal 2025, l'aumento all'80% della retribuzione dell'indennità del congedo per il secondo mese entro il sesto anno di vita del bambino;
- **per le lavoratrici e i lavoratori dipendenti che hanno cessato il congedo di maternità o paternità a partire dal 1° gennaio 2025** viene prevista, a regime dal 2025, l'elevazione all'80% della retribuzione dell'indennità del congedo per un ulteriore mese (3° mese) entro il sesto anno di vita del bambino.

Tale normativa è in attesa delle disposizioni applicative.

## **DECONTRIBUZIONE PER LE LAVORATRICI CON FIGLI**

Si conferma l'esonero al 100% per i contributi a carico delle lavoratrici, fino a un massimo di € 3.000,00 annui, in presenza di almeno 2 figli, fino al compimento dei 10 anni del più piccolo o - se i figli sono 3 - fino alla maggiore età del figlio più giovane. In particolare:

- per l'anno 2025 e 2026, è previsto un parziale esonero contributivo della quota dei contributi INPS a carico dipendente per le lavoratrici, madri di due figli. L'esonero contributivo spetta fino al mese del compimento del 10° anno di età del figlio più piccolo. Per gli anni 2025 e 2026, l'esonero non spetterà alle lavoratrici che hanno

già usufruito dell'esonero contributivo previsto dalla scorsa legge di bilancio per le madri di tre o più figli.

- dall'anno 2025 all'anno 2027 è previsto lo stesso esonero per le madri di tre o più figli e spetterà fino al mese del compimento del 18° anno di età del figlio più piccolo. Per gli anni 2025 e 2026, l'esonero non spetterà alle lavoratrici beneficiarie dell'esonero contributivo previsto dalla scorsa legge di bilancio.

L'esonero spetterà a condizione che il reddito imponibile ai fini previdenziali non sia superiore all'importo di € 40.000,00 su base annua.

Sono esclusi i rapporti di lavoro domestico.

Tale normativa è in attesa delle disposizioni applicative.

### **INCENTIVO AL POSTICIPO DEL PENSIONAMENTO**

I lavoratori che, entro il 31 dicembre 2025, maturino i requisiti minimi per l'accesso alla pensione Quota 103 o alla Pensione Anticipata Ordinaria (ossia un'anzianità contributiva di 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne), possono **rinunciare all'accredito della quota contributiva a proprio carico**, esentando il datore di lavoro da tale versamento e ricevendo interamente in busta paga l'importo corrispondente alla quota di contribuzione non versata che sarà esente da imposizione fiscale.

Tale normativa è in attesa delle disposizioni applicative.

### **REQUISITI NASPI**

Con riferimento agli eventi di disoccupazione verificati dal 01.01.2025 viene ora previsto che **se nei 12 mesi precedenti all'evento che dà diritto alla disoccupazione i lavoratori hanno presentato dimissioni volontarie da un contratto di lavoro a tempo indeterminato**, sarà possibile **accedere al beneficio solo se sono state maturate almeno 13 settimane di contribuzione con il nuovo impiego**.